

N. 1267

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, CARCARINO, MARINO,  
SALVATO, MANZI e MARCHETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1996**

—————

Soppressione degli organi giudiziari militari in tempo  
di pace e trasferimento delle relative competenze alla  
magistratura ordinaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'assoluzione del capitano Priebke responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine ripropone con forza la legittimità stessa dei tribunali militari.

L'obbedienza cieca agli ordini dei superiori con la quale Priebke ha cercato di giustificare il suo comportamento rimane infatti uno dei capisaldi dell'ideologia militare dominante. Nella giurisprudenza civile invece l'obbedienza non può mai prescindere da valori superiori come quello del diritto alla vita e alla dignità delle persone.

Tutto il processo Priebke, un militare processato da militari, è stato falsato da questo.

«In tempo di pace sono soppressi gli organi giudiziari militari.

I reati di strage, di rappresaglia contro i civili, di crimini contro l'umanità commessi da militari in tempo di guerra sono comunque di esclusiva competenza della magistratura ordinaria».

È questo il primo dei tre articoli, quello portante, del presente disegno di legge.

Abbiamo voluto, a differenza di altri disegni di legge che pur apprezziamo, porre con chiarezza il fatto che comunque i reati di strage, di rappresaglia contro civili, di crimini contro l'umanità commessi da militari in tempo di guerra, sono di esclusiva competenza della magistratura ordinaria.

Non basta infatti abolire i tribunali militari in tempo di pace. Se, come nel caso

delle Fosse Ardeatine, tali efferati crimini avvengono in tempo di guerra, deve essere chiaro che anche in quel contesto, nessuna attenuante, dovuta al superiore dovere militare, può essere invocata.

Per questo, di fronte alla vergogna dell'assoluzione del capitano Priebke, il Parlamento deve avere il coraggio di stabilire che l'ordinamento giudiziario militare non ha alcuna competenza, nè in tempo di guerra nè in quello di pace, a giudicare altri militari responsabili di crimini che offendono l'intera umanità.

L'articolo 2 delinea i termini del passaggio dei procedimenti penali in corso, dall'approvazione della presente legge, dalla magistratura militare all'autorità giudiziaria civile.

L'articolo 3 stabilisce le forme e i tempi della delega al Governo per emanare i provvedimenti per rendere effettivi i primi due articoli; regolare la soppressione del ruolo dei magistrati militari e del Consiglio superiore della magistratura militare; provvedere al transito del personale delle cancellerie militari e degli assistenti giudiziari militari ad analogo ruolo e funzione dell'amministrazione giudiziaria civile; a provvedere, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, al transito nella magistratura ordinaria del personale già appartenente al ruolo dei magistrati militari.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In tempo di pace sono soppressi gli organi giudiziari militari.

2. I reati di strage, di rappresaglia contro civili, di crimini contro l'umanità commessi da militari in tempo di guerra sono comunque di esclusiva competenza della magistratura ordinaria.

## Art. 2.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i procedimenti penali in corso sono rimessi all'autorità giudiziaria civile.

## Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi atti a:

a) rendere effettive le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2;

b) regolare la modalità della soppressione del ruolo dei magistrati militari e del Consiglio superiore della magistratura militare.

2. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo:

a) provvede al transito del personale delle cancellerie militari e degli assistenti giudiziari militari ad analogo ruolo e funzione dell'ordinamento giudiziario civile, salvaguardandone il profilo professionale acquisito e l'anzianità maturata;

b) provvede, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, al transito nella magistratura ordinaria, nella qualifica corrispondente a quella conseguita nel ruolo di provenienza e con l'anzianità in questo maturata, del personale già appartenente al ruolo dei magistrati militari.

